

COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE		ORIGINALE
	X	COPIA

Numero 03 Del 09/02/2015 Ore 19,10

Oggetto:	Esame e approvazione Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti.
-----------------	--

L'anno	Duemilaquindici		
Il giorno	Nove		
Del mese di	Febbraio	Alle ore	19,10
Presso la sala CONSILIARE del Comune suddetto			
Alla	1°	Convocazione	Straordinaria
Di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:			
		Presenti	Assenti
1.	CHIGA Antonio(Sindaco)	sì	
2.	VERRI Giuseppe	sì	
3.	GAETANI Mauro	sì	
4.	GEMMA Alberto	sì	
5.	COSTA Francesco	sì	
6.	PELLEGRINO Giorgio	sì	
7.	CASTELLANO Antonio	sì	
8.	TONDI Francesca	sì	
9.	CATALANO Vincenzo Carlo	sì	
10.	CALO' Edoardo	sì	
11.	MANCO Carlo	sì	
Presenti e Assenti		TOTALE n.	11 00

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor:	Antonio CHIGA - Sindaco
---	--------------------------------

Partecipa il Segretario Comunale Signor:	Dott. Dario VERDESCA
--	-----------------------------

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:	=====
--	-------

La seduta è	Pubblica
-------------	-----------------

Comune di Zollino (LE) Delibera di Consiglio Comunale n.03 del 09/02/2015.

Oggetto: Esame e approvazione Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti.

Illustra la delibera ed il regolamento il consigliere Castellano Antonio.

Interviene il consigliere Manco Carlo il quale si dichiara favorevole all'approvazione del Regolamento auspicando comunque maggiore attenzione e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale all'osservanza dello stesso e alla corretta gestione dei rifiuti in generale ed invita il Sindaco a prestare attenzione alla materia. Continua il Consigliere Manco proponendo una modifica al Regolamento in modo da consentire la pratica del compostaggio domestico anche a quei soggetti che lo volessero esercitare non strettamente nell'abitazione dove si produce il rifiuto organico ma anche in ambienti all'aperto di loro proprietà non contigui all'abitazione di residenza. Continua facendo presente che è interesse di tutti l'attenzione verso l'ambiente facendo osservare la presenza di rifiuti nel parcheggio del cimitero.

Interviene il Sindaco facendo notare, *in primis*, che nel corpo del deliberato si è prevista una deroga al Regolamento sulla IUC, sezione TARI, ammettendo in via eccezionale ai cittadini di poter effettuare la domanda di agevolazione TARI per compostaggio domestico sino al 28.02.2015. Continua il Sindaco facendo notare che ai fini del corretto esercizio del compostaggio e relativo incentivo si renderà necessario, soprattutto nei primi mesi, monitorare l'effettiva riduzione di rifiuto organico. Relativamente alla richiesta di modifica del regolamento proposta dal Consigliere Manco il Sindaco fa presente che sono stati contattati degli esperti in materia anche per il tramite del Segretario Comunale al fine di stabilire se la pratica del compostaggio potesse essere effettuata al di fuori dell'abitazione dove si produce il rifiuto organico e che, pur non essendo in linea con tale impostazione, si è avuto contezza che ciò non sarebbe consentito in quanto in tali casi si tratterebbe di trasporto illegale di rifiuti. Il Sindaco, comunque, si impegna ad apportare le modifiche richieste al Regolamento qualora dovessero esserci chiarimenti favorevoli in merito o le norme di legge lo dovessero consentire.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che il D. Lgs. 152/2006, e s.m.i. ed in particolare l'art. 179 dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire, in via prioritaria "iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti";
- Che quella della riduzione dei rifiuti è il primo degli obiettivi nella gerarchia europea di rifiuti (Direttiva 2008/98 CE) e che il D. Lgs. 205/2010 di recepimento della stessa Direttiva, apportando alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006 prevede, tra l'altro, che le P.A. adottino le misure necessarie per addivenire in breve tempo, al riutilizzo, riciclaggio e ad altri tipi di recupero dei materiali;
- Che la Legge Regionale n. 38/2011 all'art. 7 regola il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e che la legge Regionale n. 45/2013 all'art. 29 detta "disposizioni in materia di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti";
- Che al fine di recuperare la frazione organica presente nel rifiuto è possibile far ricorso alla pratica del compostaggio;
- Che per "auto compostaggio" come già definito dall'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

Considerato:

- Che il Comune di Zollino è impegnato sul fronte della corretta gestione dei rifiuti e che il passaggio al sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale ha notevolmente incrementato la percentuale di raccolta differenziata e che pertanto ulteriori miglioramenti possono e devono essere conseguiti con la riduzione dei rifiuti umidi provenienti dalle utenze domestiche;

- Che pertanto l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio) presso le utenze domestiche presenti nel territorio comunale come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di:

- Promuovere la riduzione dei rifiuti;
 - ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti;
 - prevenire la produzione di inquinanti atmosferici;
 - migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno;
 - creare un rapporto di reciproca collaborazione con i propri cittadini per la salvaguardia dell'ambiente;
- Che inoltre attraverso il compostaggio si ridurrebbero i costi di smaltimento in quanto proprio i rifiuti umidi non essendo ancora attivo sul territorio un impianto di compostaggio, sono sottoposti ai classici sistemi di smaltimento in discarica;

Dato atto che il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con D.C.C. n.16/2014, all'art. 22 comma 4 della sezione componente TARI prevede la riduzione del tasso sui rifiuti per le utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio domestico;

Attesa la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso la riduzione della quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento;

Dato atto, inoltre, :

- Che una delle condizioni per attivare l'autocompostaggio è che l'attività sia prevista in un apposito regolamento;
- Che pertanto il Settore Tecnico, in collaborazione con l'Ufficio Tributi del Comune, ha predisposto apposito schema di "Regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti", disciplinante la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti nel territorio comunale;
- Che il sopra citato schema di regolamento contiene, tra l'altro, le modalità di svolgimento del compostaggio, gli obblighi dell'utente, i compiti del Comune, le modalità di monitoraggio periodico degli utenti coinvolti nonché il riconoscimento in favore di chi pratica la suddetta attività di agevolazioni fiscali, sotto forma di riduzione sulla componente variabile della TARI;

Visto lo schema di "Regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti" composto da n. 12 articoli e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere a disciplinare le modalità di accesso alle riduzioni previste del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, sezione componente TARI, per le utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio domestico;

Ritenuto di dover meglio definire le modalità di attuazione della pratica del "compostaggio domestico" proponendo al Consiglio Comunale l'approvazione del sopra richiamato regolamento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000 per effetto dei quali il Responsabile di Settore attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché la copertura finanziaria dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Consiglieri presenti e votanti n.11, Favorevoli n.11 Contrari n.00, Astenuti n. 00;

D E L I B E R A

1) Di promuovere e sostenere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio) presso le utenze domestiche presenti nel territorio comunale come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di:

- Promuovere la riduzione dei rifiuti
- ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- prevenire la produzione di inquinanti atmosferici
- migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno
- creare un rapporto di reciproca collaborazione con i propri cittadini per la salvaguardia dell'ambiente.

2) Di approvare lo schema di “Regolamento comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti” composto da n. 12 articoli che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

3) Di demandare alla Giunta Comunale, al responsabile del settore tecnico ed al responsabile del settore finanziario, ognuno per quanto di competenza, l'attivazione di quanto necessario all'avvio del progetto del “compostaggio domestico”.

4) Di dare atto che la riduzione prevista dall'art.22 comma 4 della sezione componente TARI del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con D.C.C. n.16/2014, potrà essere richiesta, in via eccezionale per l'annualità 2015 ed in deroga alla citata disposizione regolamentare, presentando apposita istanza agli uffici comunali entro il 28 febbraio 2015;

5) Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico;

6) Di dare atto che devono ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, se e come esistenti, incompatibili con l'allegato Regolamento;

7) Di stabilire che il predetto Regolamento entri in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione;

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00, che sortisce il seguente esito: Consiglieri presenti e votanti n.11 Favorevoli n.11 Contrari n.00 Astenuti n.00.



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di LECCE

Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico dei Rifiuti

COMUNE DI ZOLLINO
(Prov. di Lecce)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 03 DEL 09-02-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario Verdesca

TITOLO 1 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi, infatti, di un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi utilizzare nelle normali pratiche agronomiche domestiche.
2. Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso alle riduzioni previste dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." – Capitolo 4 Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) per le utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio domestico.
2. Attraverso il presente regolamento il Comune di Zollino intende promuovere la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito.
3. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può, inoltre, svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando, quindi, un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

TITOLO 2 – NORME TECNICHE PER LA CONDUZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 3 – Materiali da utilizzare

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti, nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili; l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Nello specifico:

a) Materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta;
- foglie, erba, sfalci di potature e rametti sminuzzati;
- pane, pasta e altri residui alimentari;
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina.

b) Materiali da non utilizzare:

- i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Art. 4– Tecnica di compostaggio

1. A fini dell'incentivazione è possibile intraprendere il compostaggio domestico preferibilmente tramite la tecnica del "cumulo in compostiera", riportata di seguito, quale buona pratica da seguire nella gestione del processo del compostaggio, al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti.

2. La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio.

Può essere utilizzata una compostiera fornita dal Comune oppure costruita in maniera autonoma o acquistata fra i compostier commercializzati. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che la compostiera consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell'accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fessurate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali. Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo.

3. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Zollino, di concerto con la Ditta che effettua la raccolta dei rifiuti solidi urbani, distribuisce agli utenti che ne fanno richiesta e che hanno i requisiti, apposite compostiere.

4. Altre eventuali soluzioni tecniche (buca o cumulo nel terreno, ecc.) potranno essere proposte dall'utenza e espressamente valutate e autorizzate dagli uffici competenti.

Art. 5 - Regole tecniche di compostaggio

1. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

2. Qualora si pratichi il compostaggio l'utente dovrà proteggere adeguatamente l'accumulo dall'azione di animali domestici e non.

3. Al fine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

4. È ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio.

5. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono considerate un'unica superficie complessiva; ogni intestatario TARI partecipante deve inoltre dichiarare di non trovarsi in posizione debitoria TARI ai sensi del successivo art. 9 comma 5.

Art. 6 – Scelta del luogo

1. Ai fini dell'incentivazione la pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area verde aperta adiacente e a servizio dell'abitazione di residenza. Non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione di cui all'art. 5.

2. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area aperta è di 3 metri.

3. E' obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa:

- in aree aperte aventi superficie inferiore ai 300 mq;
- in aree aperte aventi superficie superiore a 300 mq qualora la compostiera sia collocata ad una distanza inferiore a 10 m dal confine dell'area stessa.

4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata;
- il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

TITOLO 3 – INCENTIVAZIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 7 – Scopo e campo di applicazione

1. Il Comune di Zollino ha intenzione di incentivare la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante il riconoscimento di una riduzione sulla tassa rifiuti (TARI) secondo le modalità e disposizioni riportate di seguito.

Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione

1. Possono usufruire dell'incentivo tutti i soggetti che aderiscono al progetto utilizzando una compostiera domestica, iscritti al ruolo TARI, residenti nel Comune di Zollino, che dispongano di un'area verde privata adiacente all'abitazione di residenza in possesso dei requisiti di cui all'art.6, che praticano ed intendono praticare, in maniera abitudinaria, continuativa e non occasionale, l'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo

1. L'intestatario TARI che intenda praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale deve presentare al Comune di Zollino, presso l'ufficio tributi, apposita domanda corredata da una dichiarazione di impegno da cui è possibile evincere che si hanno i requisiti stabiliti nell'art. 6 del presente regolamento per l'applicazione dell'incentivo.

2. La domanda di cui al punto 1 va presentata entro il 31 dicembre per avere diritto all'incentivo nell'anno successivo, sotto forma di riduzione nella misura prevista dall'art. 22 comma 4 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." – Capitolo 4 Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).

3. La domanda presentata ha validità anche per gli anni successivi fino:

- a) all'eventuale comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio da comunicare entro 30 giorni (a partire da tale data l'utente non avrà più diritto all'incentivo);
- b) alla cessazione della propria posizione TARI;
- c) al trasferimento della residenza dell'utente intestatario;
- d) alla revoca per il verificarsi di altre situazioni oggettive di cui dall'art. 11.

4. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza si impegnano:

- a) a non conferire più attraverso il tradizionale sistema di raccolta porta a porta i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;

- b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- c) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale interno o esterno al Comune, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;
- d) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti dalla Ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Zollino la quale verificherà che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano sfalci verdi o scarti vegetali o altri rifiuti organici al circuito di raccolta tradizionale;
- e) ad iniziare l'attività di compostaggio entro 10 gg. dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione;
- f) ad esporre all'esterno della propria abitazione un apposito adesivo di riconoscimento.

5. Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARI/TARSU/TARES per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento e per gli anni pregressi.

Art. 10 – Controlli periodici

1. Periodicamente saranno eseguiti da parte dell'amministrazione comunale o di altri soggetti competenti debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie dell'incentivazione per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti domestici organici. Durante queste ispezioni, verranno verificati il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti, adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata, ecc..

Art. 11– Revoca dell'incentivazione

1. E' soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:

- a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti;
- b) non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento e/o conferisca rifiuti organici secondo il tradizionale sistema di raccolta;
- c) pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti.

2. Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 12– Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel momento in cui diverrà esecutiva la relativa delibera consiliare di approvazione.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." – Capitolo 4 Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SINDACO
Antonio CHIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi per gli effetti degli artt.49 e 147- Bis del d.lgs. 267/2000, così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca MUSARO'

(*) Firmato all'originale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE CONTABILE FAVOREVOLE e rilascia, al contempo, il visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto BLASI

(*) Firmato all'originale

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di Questo Comune per 15 giorni consecutivi, in base all'art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,

Albo n.


DA oggi AL
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

(*) Firmato all'originale

(*) Firmato all'originale

(1) Copia conforme all'originale per uso amministrativo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

DATA

ATTESTAZIONE

La presente Deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- E' stata dichiarata Immediatamente Eseguita (Art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000);
 Decorsi 10 giorni dalla loro pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA

(*) per le Copie: Firmato all'originale

(1) Solo per le Copie